

DETERMINA  
DEL DIRETTORE GENERALE

N. 66 DEL 30/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2020 DA PRESENTARE ALL'ARERA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEFINITIVA (DELIBERA ARERA N. 443/2019/R/RIF). – VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL **COMUNE DI ACERRA** SECONDO QUANTO PREVISTO DAL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR) DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC).

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l’assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Napoli 1 per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni dell’Ato Napoli 1;
- l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’E.d.A. e che per la Provincia di Napoli è istituito, tra gli altri, l’ATO Napoli 1, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d’Ambito dell’E.d.A. Napoli 1, con Deliberazione n. 10 del 17.09.2018, ha nominato Direttore Generale dell’EDA Napoli 1 il Dott. Carlo Lupoli;

Visto l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea” ha assegnato all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

Considerato che l’articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale,

definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”;

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga” (lett. f)”;
- “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
- “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”;

Richiamate

- la deliberazione 225/2018/R/rif. con la quale l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- la deliberazione 715/2018/R/rif con la quale l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- la deliberazione 242/2019/A con la quale l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha fissato tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, la definizione di “Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”;
- la deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif. con la quale l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- l'allegato 1 alla richiamata Deliberazione n.443/2019, che all'art. 1, definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito ETC) come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

Considerato che all'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

- la ricezione del “PEF grezzo” da parte del gestore e del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
- la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
- la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi “provvisori” del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle “pertinenti determinazioni” (cioè dall'approvazione in sede locale).

Vista la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 che definisce il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e le regole della sua prima applicazione per l'approvazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) e della TARI per l'anno 2020, che indica in

particolare:

- all'art. 1, il perimetro gestionale cui si riferiscono le attività del servizio rifiuti soggette alla regolazione ARERA;
- all'art. 2, le componenti di costo riconosciute ai fini della determinazione della TARI 2020 (costi operativi, costi d'uso del capitale e conguagli relativi agli anni 2018 e 2019);
- il fatto che i costi riconosciuti sono determinati sulla base di dati certi e verificabili, devono trovare fondamento in fonti contabili obbligatorie e sono soggetti ad un limite massimo di incremento annuale (art. 4);
- che l'Ente d'Ambito deve individuare obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dal gestore (art. 4), approvare quindi la conseguente proposta di Piano Economico-Finanziario relativa ai Comuni compresi nel perimetro di affidamento e inviare la stessa entro 30 giorni ad ARERA per l'avvio della procedura di approvazione definitiva (art. 6 e art. 8);
- che spetta poi ai singoli Consigli comunali, sulla base delle determinazioni dell'Ente d'Ambito ed entro il termine di legge, l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99;
- nell'Allegato A alla deliberazione (Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 - MTR), il dettaglio delle modalità di calcolo:
- delle numerose componenti tariffarie riconducibili ai costi operativi
- del limite all'aumento tariffario annuale
- della ripartizione dei costi riconosciuti fra fissi e variabili
- dei costi d'uso del capitale
- delle componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019

Considerato che, in merito alle scadenze per la predisposizione dei PEF 2020:

- l'art. 8 della deliberazione ARERA 443/2019 fissa il termine per la trasmissione all'Autorità del Piano Economico-Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente (Ente d'Ambito) o dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento (ordinariamente, il 30 aprile);
- con il DL 18 del 17.03.2020, convertito con legge n. 27 del 24.04.2020, in conseguenza dell'emergenza sanitaria originata dal COVID-19, il Governo ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione della TARI (art. 107, comma 4) e ha concesso ai Comuni la possibilità di derogare ai commi 654 e 683, art. 1, della legge 147/2013 consentendo loro di determinare la TARI 2020 in misura uguale a quella approvata per il 2019, salvo recuperare l'eventuale differenza nei tre anni successivi (art. 107, comma 5);
- l'art. 138 del DL 34 del 19.05.2020, abroga il sopracitato comma 4 dell'articolo 107 del DL 18/2020, riallineando i termini dell'approvazione delle tariffe TARI 2020 a quelli del bilancio di previsione 2020, i quali per gli effetti dell'art. 107, comma 2, del medesimo DL 18/2020 risulta essere il 31 luglio 2020;
- l'art. 106, comma 3 bis del DL 34 del 19.05.2020, introdotto in sede di conversione, proroga i termini dell'approvazione del bilancio di previsione 2020 e delle tariffe TARI 2020 al 30.09.2020;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 30.09.2020, il termine di approvazione del Bilancio di previsione e delle tariffe TARI 2020 è stato prorogato al 31.10.2020;

- è evidente che, per consentire l'approvazione dei PEF e della relativa articolazione della TARI nelle diverse tipologie di utenza entro la scadenza di legge, i Comuni hanno bisogno di un congruo lasso di tempo e che quindi "l'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente" deve avvenire almeno un mese prima della scadenza di legge.

Vista la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/rif con la quale sono state introdotte alcune semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Vista la determinazione n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, con la quale la Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di ARERA ha, fra l'altro:

- specificato in dettaglio i criteri di valorizzazione delle partite di costo da considerare ai fini della predisposizione del PEF 2020;
- specificato che per "ambito tariffario", ai sensi della deliberazione 443/2019 e del suo allegato MTR deve intendersi il singolo Comune e che, di conseguenza, il limite di crescita tariffario rispetto all'anno precedente deve misurarsi sui corrispettivi attribuiti al singolo Comune e non all'intero Ambito Territoriale Ottimale cui esso appartiene;
- indicato alcune componenti di costo da non considerare ai fini tariffari, pur prevedendone la separata indicazione nel PEF;
- elencato in dettaglio la documentazione che l'Ente d'Ambito deve trasmettere ad ARERA ai fini dell'approvazione (art. 2);

Dato atto che tale documentazione, ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/rif, ulteriormente precisata nell'art. 2.1 della Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 come elaborata nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/rif è costituita:

- a) dal PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, così come modificata dall'Allegato alla Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020;
- b) dalla relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) dalle dichiarazioni di veridicità predisposte secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) dalla delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Considerato che, lo scrivente Ente d'Ambito, al fine di predisporre gli atti per dare piena attuazione al MTR rifiuti per l'anno 2020 – Deliberazione ARERA n. 443/2019, ha posto in essere una attività ricognitoria presso i 9 Comuni dell'ATO Napoli 1 e tramite essi, presso i soggetti gestori, per l'acquisizione dei dati economici e documenti necessari per procedere alla validazione del Piano Economico Finanziario 2020 – P.E.F.:

- Nota prot. n. 110/2020 del 12.02.2020 - Richiesta dei dati economici ai fini dell'applicazione del MTR rifiuti per l'anno 2020 [Deliberazione ARERA];
- Nota prot. n. 294/2020 del 10.04.2020 - Comunicazione nuovi termini per la determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
- Nota prot. n. 525/2020 del 01.06.2020 - Adempimenti inerenti il Piano Economico Finanziario MTR ARERA - [Deliberazione n.443/2019];
- Nota prot.n. 925/2020 del 28.09.2020 - Adempimenti inerenti il P.E.F. 2020 - MTR ARERA delibera n. 443/2019;

- Nota prot.1207/2020 del 30.11.2020 - Adempimenti inerenti il P.E.F. 2020 - MTR ARERA delibera n. 443/2019;
- Richieste di integrazioni e confronti effettuati a mezzo telefono alle quali il Comune, ancora in data 30/12/2020 ha dato riscontro.

Richiamata la Deliberazione n. 14/2020 del 18.11.2020, con la quale il Consiglio d'Ambito, ha provveduto ad approvare la relazione dei parametri/coefficienti di sharing di competenza dell'Ente d'Ambito.

Preso atto che il Comune di ACERRA, ha inviato la seguente documentazione così come inviata nell'ultima versione rettificativa della prima :

1. PEF Grezzo del Comune di Acerra;
2. Relazione di accompagnamento del Comune;
3. Dichiarazione di veridicità del Comune;
4. PEF Grezzo del Gestore Tekra;
5. Relazione di accompagnamento del Gestore Tekra;
6. Dichiarazione di veridicità del Gestore Tekra.

- la deliberazione ARERA 443/2019 prevede, all'art. 6, che l'Ente di Ambito trasmetta all'Autorità il Piano Economico-Finanziario 2020 e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'art. 8, comma 1 della deliberazione 443/2019 fissa in 30 giorni dall'approvazione il termine di trasmissione della documentazione all'Autorità da effettuare esclusivamente tramite raccolta on line attiva a partire dal 3.7.2020;
- è opportuno procedere anche con l'invio ai singoli Comuni dei PEF ad essi relativi segnalando che i valori approvati dall'Ente d'Ambito possono essere immediatamente articolati ed approvati a quantificazione del tributo TARI per l'anno 2020, anche in pendenza dell'approvazione definitiva di ARERA (art. 6.6 deliberazione 443/2019);

CONSIDERATO che:

- all'art. 6.1) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è previsto che "sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente";
- all'art. 6.3) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è fissato che "la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore";
- all'art. 6.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è stabilito che "sulla base della normativa vigente, l'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti";
- con l'Appendice 2 dell'Allegato 1 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019, è riportato lo schema tipo della relazione di accompagnamento del piano economico finanziario con le valutazioni dell'ente



territorialmente competente previste al punto 4);

**RICHIAMATI:**

- i parametri/coefficienti di sharing approvati dal Consiglio d'Ambito con la Deliberazione n. 14/2020 del 18.11.2020 necessari per la validazione del PEF in attuazione della deliberazione ARERA n.443/2019;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 6.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 "è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2";

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art. 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

**VISTI E RICHIAMATI:**

la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; il D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;

la Deliberazione ARERA n. 443/2019;

la Deliberazione ARERA n. 57/2020/R/rif;

la determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020; il DLgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

avendo verificato la coerenza regolatoria degli atti

#### DETERMINA

- 1) di considerare il documento istruttorio sopra riportato parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di validare il piano economico finanziario per la determinazione della tariffa del Comune di ACERRA comprensivo di allegata relazione di accompagnamento, come da Appendice 2 dell'Allegato1 e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019;
- 3) di stabilire che, a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente, alla luce di quanto previsto ai sopra elencati punti 2), 3) e 4), la Tariffa finale è pari ad € 7.366.000,00 di cui € 5.745.920,00 pari alla componente variabile ed € 1.620.080,00 pari alla componente fissa;
- 4) di dare atto che non è stata esercitata la facoltà di valorizzare il coefficiente aggiuntivo C19/2020, in quanto il Comune di ACERRA non ha comunicato spese sostenute per l'emergenza Covid19 né tantomeno spese previsionali per la stessa fattispecie afferenti l'anno 2020.
- 5) di specificare che, ai sensi dell'art. 6.6 della deliberazione 443/2019, i valori relativi all'annualità 2020, come sopra validati, si intendono immediatamente applicabili all'utenza senza necessità di previa approvazione definitiva da parte di ARERA;

- 6) di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
- 7) di trasmettere all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 6.4) della deliberazione ARERA n.443/2019, assieme ai documenti di cui al punto 1, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 8) di trasmettere, altresì, la presente Determinazione al Comune di ACERRA per i successivi adempimenti di competenza;
- 9) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente e/o sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Direttore Generale  
Dott. CARLO LUPOLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.